Deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2011, n. 22-1741

Attivita' di supporto ai pastori per le predazioni al bestiame domestico in Regione Piemonte. Modifica D.D.G.R. n. 9-4153 del 30.10.2006, n. 91-13274 del 8.2.2010, n. 38-13316 del 15.2.2010.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

vista la D.G.R. n. 9-4153 del 30/10/06 con la quale è stato approvato il progetto "il lupo in Piemonte", la cui gestione è stata affidata al Centro per la conservazione e la gestione dei grandi carnivori, con sede presso il Parco naturale delle Alpi Marittime;

considerato che sono stati contestualmente istituiti un "Premio per il pascolo gestito" e un "Fondo regionale per il risarcimento dei danni da predazione al bestiame domestico";

vista D.G.R. n. 91-13274 del 8/2/2010 "L.r. 70/96 - "Fondo regionale per il risarcimento dei danni da predazione al bestiame domestico" e "premio per il pascolo gestito" (D.G.R. 6-4153 del 30/10/06). Approvazione criteri per l'applicazione per l'anno 2010";

considerata la necessità di rivedere in alcune parti i criteri di applicazione inerenti i parametri tecnici e applicativi per la corresponsione del "premio per il pascolo gestito" e del "fondo regionale per il risarcimento dei danni da predazione al bestiame domestico", al fine di consentire una migliore e più adeguata applicazione per l'anno 2011;

viste anche le risultanze del verbale dell'apposito Comitato istituito ai sensi della succitata D.G.R. 9-4153/2006, che, riunitosi in data 28/2/2011, ha fornito alcune indicazioni in merito alle correzioni da apportare ai criteri di applicazione dei fondi medesimi;

visti i "Criteri per il risarcimento dei danni da predazione del bestiame domestico ad opera di canidi" e i "Criteri per la corresponsione del Premio di pascolo gestito per gli allevatori di ovicaprini nei comuni montani della regione piemonte", di cui agli allegati A e B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

vista la D.G.R. n. 38-13316 del 15/2/2010 "Piano regionale per la prevenzione delle predazioni da lupo al bestiame domestico. Approvazione dei criteri per la formulazione del Piano";

tenuto presente che è necessario effettuare alcune precisazioni per la sua applicazione nell'anno 2011, in particolare riguardo ai criteri di assegnazione delle risorse disponibili;

dato atto che nel corso della stagione di alpeggio 2010 sono stati accertati in Piemonte 142 casi di attacchi al bestiame domestico (su 164 denunciati), per un totale di 381 vittime, come risulta dalla rendicontazione annuale curata dalla Direzione agricoltura e dalle azioni di accertamento e monitoraggio effettuate (che indicano un aumento della presenza di lupi in Regione ed un'espansione dell'areale);

atteso, dunque, che è necessario rafforzare le misure di prevenzione onde evitare un aumento del numero di attacchi e del numero di vittime a danno dei pastori;

visti i "Criteri per la formulazione del Piano regionale per la prevenzione delle predazioni da lupo al bestiame domestico", contenuti nell'allegato C alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

tenuto conto che è necessario prevedere altresì un supporto veterinario specialistico all'attività di prevenzione e di assistenza agli allevatori in caso di predazioni al bestiame sia per l'accertamento dei danni, sia per le cure di primo soccorso al bestiame ferito, sia per l'attivazione immediata e il rafforzamento delle misure di prevenzione adottate;

atteso che, al fine di consentire una miglior gestione del Premio di pascolo gestito, e, soprattutto, delle misure di prevenzione individuate nel Piano di prevenzione individuale, di cui ai criteri dell'Allegato C alla presente deliberazione, è opportuno mantenere attivo un sistema di monitoraggio per tenere sotto controllo la dimensione, la dislocazione e gli spostamenti dei lupi, singoli e in branco, nonché l'attività dei cani vaganti;

vista Legge regionale n. 26 del 31.12.2010, (Legge di "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013");

considerato che per l'attuazione di tutte le attività e le misure di cui sopra è prevista una spesa di euro 450.000,00, che troverà copertura finanziaria sugli stanziamenti iscritti in competenza nell'UPB DB11001del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011;

considerato di dare mandato alla Direzione Agricoltura di assumere gli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni della presente deliberazione inerente "L'attività di supporto ai pastori per le predazioni al bestiame domestico in Regione Piemonte per l'anno 2011".

la Giunta regionale, con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare i:
- Criteri per il risarcimento dei danni da predazione del bestiame domestico ad opera di canidi che sostituiscono quelli di cui alla D.G.R. n. 9-4153 del 30.10.2006;
- Criteri per la corresponsione del Premio di pascolo gestito per gli allevatori di ovi-caprini nei comuni montani della regione piemonte che sostituiscono quelli di cui alla D.G.R. n. 91-13274 del 8.2.2010.
- Criteri per la formulazione del Piano regionale per la prevenzione delle predazioni da lupo al bestiame domestico che sostituiscono quelli di cui alla D.G.R. n. 38-13316 del 15.2.2010 di cui agli allegati A, B e C alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- di dare atto che per l'attuazione di tutte le attività e le misure di cui sopra è prevista una spesa di euro 450.000,00, che trova copertura finanziaria sugli stanziamenti iscritti in competenza nell'UPB DB11001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011;
- di dare mandato alla Direzione Agricoltura di assumere gli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni della presente deliberazione inerente "L'attività di supporto ai pastori per le predazioni al bestiame domestico in Regione Piemonte".

La presente	deliberazione	sarà pubblicata	sul Bollettino	Ufficiale	della	Regione	Piemonte	ai	sensi
dell'articolo	61 dello Statu	to e dell'articolo	5 della legge	regionale?	22/20	10.			

(omissis)

Allegato



Allegato A

CRITERI PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PREDAZIONE SUL BESTIAME DOMESTICO AD OPERA DI CANIDI

La monticazione degli animali in alpeggio rappresenta una risorsa fondamentale per l'economia montana e per il mantenimento delle tradizioni storico-culturali, e rappresenta un importante strumento per la valorizzazione del territorio alpino. Il pascolo sorvegliato, che prevede la consapevole gestione del bestiame da parte del conduttore, ossia la scelta delle aree di volta in volta adatte al pascolamento ed alla stabulazione notturna ed il controllo del bestiame, sono azioni fondamentali per il mantenimento di un ambiente alpino utilizzabile nel tempo.

La gestione del pascolo, con la realizzazione di interventi per il suo miglioramento permettono di conservare un ambiente, quale quello dei pascoli alto alpini, ricco di biodiversità (Direttiva 92/43 CEE - Habitat).

L'assenza di un metodo di conduzione che tenga conto dell'esigenza di conservazione degli habitat e delle specie, nonché delle esigenze di ottimizzazione del pascolo, determina condizioni di degrado ambientale (perdita di habitat), territoriale (instaurarsi di fenomeni erosivi) e perdita di produttività potenziale (riduzione del valore pastorale).

L'ottimizzazione delle modalità di conduzione del pascolo comporta peraltro maggiori oneri di gestione; tali maggiori oneri devono trovare compensazione in misure di sostegno a carico delle istituzioni pubbliche (Regione Piemonte ed Enti locali).

L'esigenza di migliori strategie di monticazione è enfatizzata dal ritorno del lupo sul territorio alpino che ha riportato alla luce le problematiche connesse all'attività di alpeggio, inducendo i pastori ad esercitare un intenso controllo del bestiame e ad utilizzare mezzi di prevenzione (recinzioni, cani da guardiania) per difendere gli animali domestici dalle possibilità di attacco del predatore.

La necessità di conservazione del lupo, specie protetta a livello nazionale e comunitario (Convenzione di Berna, Direttiva Habitat, Legge 157/92) e parte integrante dell'ecosistema alpino, è alla base di una politica comune definita dai Ministeri dell'Ambiente italiano e francese, dal Dipartimento Federale Svizzero dell'Ambiente con la collaborazione della Regione Piemonte volta all'instaurazione di un regime di coesistenza stabile tra predatore e attività economiche.

- In questo contesto si inserisce il "Fondo regionale per il risarcimento dei danni da predazione sul bestiame domestico" del quale è garante la Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura.
- 3) Ai fini del presente regolamento sono da considerare animali predatori la lince, il lupo ed i cani vaganti per i quali non è individuabile un proprietario, mentre il patrimonio zootecnico tutelato è costituito da tutti i capi ovini, caprini, bovini, ed equini, nonché dai cani zootecnici da lavoro (cani da conduzione e cani da protezione del gregge).



- 4) Hanno diritto all'eventuale risarcimento gli allevatori che esercitano il pascolo, l'alpeggio o la transumanza sul territorio montano della regione Piemonte e precisamente:
 - Area Alpina: sono indennizzabili i danni da predazione arrecati al patrimonio zootecnico verificatisi all'interno del territorio dei Comuni inclusi nelle Comunità Montane e ad una quota pari o superiore ai 900 metri sul livello del mare.
 - Area Appenninica: sono indennizzabili i danni da predazione arrecati al patrimonio zootecnico che si siano verificati all'interno del territorio dei Comuni inclusi nelle Comunità Montane e ad una quota pari o superiore ai 300 metri sul livello del mare.
- 5) Gli allevatori, per ottenere il risarcimento, dovranno comunque essere in regola con le norme di Polizia Veterinaria.
- 6) E' istituito un Comitato Tecnico consultivo di indirizzo per la gestione del fondo relativo al Premio, operante presso la Regione Piemonte, composto da:
 - ✓ 1 rappresentante della Direzione Agricoltura, con funzione di coordinamento;
 - ✓ 2 rappresentantl dell'Associazioni Provinciali Allevatori;
 - √ 3 rappresentantI delle Associazioni di categoria agricola;
 - √ 1 rappresentante di ogni Provincia;
 - √ 1 rappresentante del Centro per la Conservazione e la Gestione dei Grandi Carnivori.
 - Il Comitato verifica l'applicazione dei Criteri per il risarcimento ed assume decisioni in merito in caso di controversie derivanti dall'applicazione delle stesse.
 - Il Comitato stabilisce annualmente l'ammontare degli indennizzi, considerate le disposizioni di cui al punto 7.
 - Al Comitato potranno essere invitati a partecipare ulteriori soggetti appositamente individuati in merito a specifiche problematiche.
- 7) L'entità degli indennizzi è determinata sulla base del tariffario ISMEA. L'ammontare dei risarcimenti per l'anno 2011 è riportato nell'Allegato 1 al presente regolamento. A seguito della verifica effettuata sul primo tariffario ISMEA di luglio di ciascun anno dei prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti sarà possibile un aggiornamento del suddetto Allegato. Nel caso in cui, a seguito del sopralluogo di valutazione del danno, emergano casi particolari non riconducibili al presente regolamento, è compito del Comitato di cui al precedente articolo 7 di determinare l'indennizzo sentiti i veterinari incaricati.
- 8) Gli indennizzi sono corrisposti per tutte le predazioni accertate sul territorio della Regione Piemonte così come individuato all'articolo 4). Qualora siano segnalate predazioni riconducibili a lupo o lince, al di fuori del territorio dei Comuni od a quote inferiori di cui sopra, viene comunque svolto il sopralluogo ed è cura del Comitato di cui al precedente articolo 6) valutare la possibilità di indennizzo.
- 9) Gli accertamenti delle predazioni sono effettuati da veterinari appositamente incaricati i quali sono tenuti, se richiesta, ad una prima assistenza sanitaria sui capi rimasti feriti a



seguito di una predazione; ciò è comunque possibile solo se l'allevatore dispone del registro di carico-scarico farmaci sul quale annotare immediatamente il trattamento effettuato. I veterinari sono inoltre incaricati di fornire assistenza tecnica per l'attuazione dei sistemi di prevenzione, mantenendo i rapporti con gli allevatori e facendosi tramite di istanze, problematiche e questioni da porre all'attenzione di Enti, Istituzioni ed Associazioni.

- 10) Gli accertamenti delle predazioni possono essere altresì svolti da accertatori appositamente individuati dall'Assessorato Agricoltura.
- 11) L'allevatore che ha subito il danno deve segnalare l'evento tempestivamente e comunque entro 24 ore dalla scoperta dello stesso. In seguito alla denuncia il veterinario e/o l'accertatore incaricato provvede a contattare l'allevatore e procede, di norma nelle successive 48 ore, al sopralluogo per l'accertamento del danno. Nei casi in cui non sia possibile l'esecuzione della necroscopia e la definizione di una causa di morte, non sarà possibile procedere all'indennizzo del capo. Sarà comunque cura del veterinario raccogliere e valutare tutti gli ulteriori indizi (oltre all'esame della carcassa) che possono collegare la morte dell'animale ad un'eventuale predazione.

E' quindi interesse dell'allevatore segnalare tempestivamente l'evento predatorio per permettere al veterinario di effettuare un corretto accertamento.

L'allevatore in sede di sopralluogo può richiedere l'assistenza delle Associazioni di categoria o di altre persone di sua fiducia.

- 12) L'allevatore che ha subito il danno deve facilitare il lavoro del veterinario e/o dell'accertatore, collaborando a :
 - a. mostrare e mettere a disposizione gli animali morti e feriti da sottoporre ad accertamento (è tenuto ad accompagnare il veterinario accertatore dove si trovano le carcasse e dove è avvenuto l'attacco);
 - b. non spostare o manipolare le carcasse, ma bensì lasciarle nel luogo esatto dove sono state trovate;
 - c. preservare le carcasse sino all'ispezione; in caso di animali o di resti di ridotte dimensioni deve proteggerli da agenti modificativi esterni ricoprendoli con un telo;
 - d. assicurare che eventuali indizi presenti nell'area circostante gli animali morti (tracce, impronte, feci e peli) non vengano alterati;
 - e. mettere a disposizione tutte le informazioni richieste al fine di accertare la dinamica della predazione;
 - f. mettere a disposizione degli operatori incaricati il Modello 7 "Certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali" indicante specie e numero di animali presenti in alpeggio.
- L'indennizzo previsto dal presente regolamento è corrisposto per i soli capi di bestiame per i quali il veterinario e/o l'accertatore incaricato, in sede di sopralluogo, ne verifichi la morte o il ferimento ad opera, diretta o indiretta, dei predatori individuati nel precedente articolo. Nel caso l'accertamento riconduca l'uccisione a cause diverse dalla predazione non è corrisposto alcun indennizzo. Non sono inoltre indennizzabili gli animali dispersi a seguito dell'evento predatorio.



- 14) Il veterinario e/o l'accertatore provvede alla compilazione di una scheda tecnica di accertamento del danno nonché del certificato di avvenuto sopralluogo che deve essere controfirmato dall'allevatore. Gli indennizzi sono liquidati dall'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 15) Qualora l'ammontare del Fondo per gli indennizzi non fosse sufficiente a coprire i danni accertati, si procede al pagamento degli indennizzi in misura proporzionalmente ridotta, secondo il parere del Comitato di cui al precedente articolo 6), dando priorità ai danni attribuiti al lupo. I danni attribuiti a cani saranno indennizzati, anche questi in misura proporzionalmente ridotta, con i fondi ancora disponibili dopo l'indennizzo dei danni attribuiti a lupi.
- 16) Il Comitato di cui al precedente articolo 6) dalla stagione 2011 potrà effettuare valutazioni mirate a privilegiare gli indennizzi agli allevatori che metteranno in atto azioni a miglioramento del pascolo e della conduzione degli animali alpeggianti.

RIFERIMENTI PER GLI ACCERTAMENTI:

Centro per la conservazione e gestione grandi carnivori c/o Parco Naturale Alpi Marittime Piazza Regina Elena, 30 – 12010 Valdieri Telefono 0171-978809 Fax 0171-978921

mail: info.lupo.piemonte@centrograndicarnivori.it



Allegato 1

Ammontare dei risarcimenti dei danni da predazione sul bestiame domestico

OVINI MORTI

	Meticci	Ovini di razza
Agnelli 0-2 mesi	44,00	85,00
Agnelli 3-6 mesi	100,00	110,00
Adulti > 6 mesi	90,00	115,00

- 1- Le razze riconosciute sono le seguenti:
 - Delle Langhe, Sambucana, Frabosana, Bergamasca, Biellese, Saltasassi, Tacola, Garessina, Savoiarda, Sarda, ovvero altre razze riconosciute (come specificato da registro anagrafico ARVET).
- 2- Per i capi di alta genealogia è assegnato un valore aggiunto pari al 2% per ogni punto di rank in più da 51 a 99.
- 3- Per i capi appartenenti a razze in via d'estinzione (Sambucana, Frabosana, Saltasassi, Tacola, Garessina, Savoiarda, come specificato da registro anagrafico ARVET) è assegnato per ciascun capo un valore aggiunto di 30,00 Euro (pari al valore corrispettivo di 2 anni del premio).
- 4- Per i capi destinati alla produzione lattiero casearia il valore è aumentato del 20%.

CAPRINI MORTI

	Meticci	Caprini di Razza
Capretti 0-2 mesi	50,00	90,00
Capretti 3-8 mesi	115,00	205,00
Capre e becchi > 8 mesi	85,00	248,00
Becchi >12 mesi	132,00	264,00

- 1- Le razze riconosciute sono le seguenti:
 - Saanen, Camosciata, Roccaverano, Vallesana, Sempione, ovvero altre razze riconosciute (come specificato da registro anagrafico ARVET).
- 2- Per i capi di alta genealogia è assegnato un valore aggiunto pari al 2% per ogni punto di rank in più da 51 a 99.
- 3- Per i capi appartenenti a razze in via d'estinzione (Roccaverano, Vallesana, Sempione, come specificato da registro anagrafico ARVET) è assegnato per ciascun capo un valore aggiunto di 30,00 Euro (pari al valore corrispettivo di 2 anni del premio).
- 4- Per i capi destinati alla produzione lattiero casearia il valore è aumentato del 20%.

INDENNITA' AGGIUNTIVA PER GLI OVICAPRINI

Nel caso di predazioni su greggi di ovicaprini è riconosciuto un indennizzo aggiuntivo in relazione a danni indiretti e non determinabili quali: ricerca animali dispersi, smaltimento carcasse, aborti conseguenti all'attacco, calo di produzioni. L'indennizzo aggiuntivo è fissato annualmente in relazione al numero dei capi alpeggianti e al numero degli attacchi subiti.

• Per il primo attacco dell'anno si prevedono i seguenti importi:

\checkmark	gregge da 0 a 20 capi alpeggianti risultanti da certificati di alpeggio	Euro	75
\checkmark	gregge da 21 a 50 capi alpeggianti risultanti da certificati di alpeggio	Euro	140
\checkmark	gregge da 51 a 100 capi alpeggianti risultanti da certificati di alpeggio	Euro	195
\checkmark	gregge da 101 a 150 capi alpeggianti risultanti da certificati di alpeggio	Euro	212
\checkmark	gregge da 151 a 300 capi alpeggianti risultanti da certificati di alpeggio	Euro	235



Direzione Agricoltura

- ✓ gregge da 301 a 600 capi alpeggianti risultanti da certificati di alpeggio
- ✓ gregge da 601 a 1000 capi alpeggianti risultanti da certificati di alpeggio
- ✓ oltre 1000 capi alpeggianti risultanti da certificati di alpeggio

Euro 260

Euro 330

Euro 360

- Per ciascun attacco successivo al primo si aggiungerà il 15% dell'importo previsto per il primo evento.
- L'indennizzo aggiuntivo viene suddiviso tra i diversi proprietari del gregge in maniera proporzionale rispetto ai
 capi ovi-caprini da ciascuno posseduti. Si applica una franchigia di 40 Euro all'indennizzo aggiuntivo per coloro
 che, proprietari di alcuni capi del gregge attaccato, non hanno subito perdite dirette (ovi-caprini mori o feriti) a
 seguito degli eventi predatori.

BOVINI MORTI

	Meticci	Razza Piemontese	Altre razze
Vitelli < 15 gg.	300,00	650,00	
Vitelli 15gg.–6 mesi	560,00	900,00	Da definire in sede di
Manzetta 6mesi-1 anno	800,00	1.800,00	Comitato tecnico
Manza > 1 anno	1.100,00	1.400,00	1

- 1- Per i capi di alta genealogia di Razza Piemontese è assegnato un valore aggiunto pari al 2% per ogni punto di indice genetico (nascita+parto) oltre il valore 100.
- 2- Per i capi di alta genealogia di altre razze è assegnato un valore aggiunto pari al 2% per ogni punto di rank in più da 51 a 99.
- 3- Per i capi appartenenti a razze in via d'estinzione (Pezzata nera, Pezzata Rossa, Valdostana, Oropa, Verzese, Tortonese) è assegnato per ciascun capo un valore aggiunto di 242 Euro (pari al valore corrispettivo di 2 anni del premio).

EQUINI MORTI

Il valore dell'equino morto è valutato in sede di Comitato tecnico.

CANI DA LAVORO MORTI

Il valore dei cani da lavoro (cani da conduzione e cani da protezione del gregge) è valutato in sede di Comitato tecnico.

ANIMALI FERITI

E' previsto un indennizzo per animali feriti in conseguenza dell'atto di predazione nei seguenti importi:

ovino	caprino	cane da lavoro	bovino	equino
30,00	30,00	30,00	100,00	100,00



Allegato B

CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DEL "PREMIO DI PASCOLO GESTITO" PER GLI ALLEVATORI DI OVI-CAPRINI DEI COMUNI MONTANI DELLA REGIONE PIEMONTE

PREMESSA

La monticazione degli animali in alpeggio rappresenta una risorsa fondamentale per l'economia montana e per il mantenimento delle tradizioni storico culturali, e può diventare un importante strumento per la valorizzazione del territorio alpino.

Il pascolo sorvegliato, che prevede la consapevole gestione del bestiame da parte del conduttore, ossia la scelta delle aree di volta in volta adatte al pascolamento ed alla stabulazione notturna ed il controllo del bestiame, è un'azione fondamentale per il mantenimento di un ambiente alpino fruibile nel tempo. La gestione del pascolo, con la realizzazione di interventi a suo miglioramento permettono di conservare un ambiente, quale quello dei pascoli alto alpini, ricco di biodiversità (Direttiva Habitat, 1992).

L'assenza di un metodo di conduzione che tenga conto dell'esigenza di conservazione di habitat e specie, ma anche della necessità di ottimizzare il pascolo, porta ad un degrado ambientale (perdita di habitat), territoriale (instaurarsi di fenomeni erosivi), e di produttività potenziale (riduzione del valore pastorale).

Un'ottimizzazione della conduzione del pascolo comporta peraltro maggiori oneri di gestione, diventa quindi fondamentale l'impegno da parte di Enti ed Istituzioni legate al territorio per facilitare, sostenere e promuovere il lavoro di coloro che operano in tale ambiente.

L'esigenza di sviluppare migliori strategie di monticazione è enfatizzata dal ritorno del lupo sul territorio alpino che ha riportato alla luce le problematiche connesse all'attività di alpeggio, inducendo i pastori ad esercitare un intenso controllo del bestiame e ad utilizzare mezzi di prevenzione (recinzioni, cani da guardiania) per difendere gli animali domestici dalle possibilità di attacco del predatore. La necessità di conservazione del lupo, specie protetta a livello nazionale e comunitario (Convenzione di Berna, Direttiva Habitat, Legge 157/92) e parte integrante dell'ecosistema alpino, è alla base di una politica comune definita dai rispettivi Ministeri volta all'instaurazione di un regime di coesistenza stabile tra predatore e attività economiche.



In attuazione di questa politica la Regione Piemonte ha avviato dal 1999 un progetto che prevede da un lato uno scrupoloso controllo dei danni finalizzato al relativo indennizzo, dall'altro una serie di attività di mediazione, di promozione e assistenza per la messa in atto di sistemi preventivi. In particolare la problematica delle predazioni, e di conseguenza la maggior parte degli interventi per la prevenzione ad oggi effettuati, riguarda principalmente l'allevamento delle specie ovina e caprina.

In questo contesto si inserisce l'istituzione del "Fondo regionale per la corresponsione del *Premio di Pascolo Gestito* per allevatori di ovicaprini dei Comuni Montani della Regione Piemonte". Tale premio viene erogato in seguito al rilevamento effettuato da operatori appositamente individuati a seguito della presentazione di domanda inoltrata **entro il 31 maggio di ciascun anno,** al fine di indagare da un lato la tipologia di allevamento e l'uso del pascolo, dall'altro i sistemi di protezione del bestiame adottati.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

- 1) Del "Fondo regionale per la corresponsione del *Premio di Pascolo Gestito* per gli allevatori di ovicaprini dei Comuni montani della Regione Piemonte" si rende garante la Regione Piemonte con risorse messe a disposizione dall'Assessorato all'Agricoltura.
- 2) Hanno diritto ad entrare in graduatoria per l'assegnazione del Premio i conduttori che esercitano il pascolo o l'alpeggio di ovini e/o caprini sul territorio montano della regione Piemonte e precisamente:
- Area Alpina: gli allevatori che pascolano ad una quota pari o superiore ai 900 metri sul livello del mare
- Area Appenninica: gli allevatori che pascolano ad una quota pari o superiore ai 300 metri sul livello del mare.
- 3) E' fissato in 40 capi ovicaprini (come risultante da modello 7 o registro di stalla) il limite minimo di bestiame per poter presentare domanda di assegnazione per l'anno in corso.
- 4) Per "CONDUTTORE" del gregge si intende l'intestatario del modello 7 o modello 5 di monticazione ovvero il locatario o proprietario dei pascoli dove il proprio gregge è condotto. In



Direzione Agricoltura

caso vi siano più co-intestatari o di società tra conduttori il premio verrà suddiviso in base alle quote di ciascun socio o intestatario.

- 5) Le domande dovranno pervenire al Centro per la Conservazione e Gestione grandi Carnivori entro il **31 maggio** di ciascun anno. La scheda di rilevamento sarà compilata a cura degli operatori incaricati dalla Regione Piemonte unicamente per gli allevatori che ne abbiano fatta richiesta. A tal fine saranno anche organizzate apposite riunioni la cui data sarà resa nota presso le associazioni di categoria degli allevatori.
- 6) Si prevede di effettuare in qualsiasi momento un controllo più approfondito in alpeggio ad opera degli operatori incaricati dalla Regione Piemonte per verificare la veridicità delle risposte fornite dall'allevatore durante il questionario.
- 7) Per l'erogazione del premio sarà redatta specifica graduatoria in base ai criteri e ai punteggi previsti nelle presenti disposizioni.
- 8) E' istituito un Comitato Tecnico consultivo di indirizzo per la gestione del fondo relativo al Premio, operante presso la Regione Piemonte, composto da:
 - ✓ 1 rappresentante della Direzione Agricoltura, con funzione di coordinamento;
 - ✓ 2 rappresentantl dell'Associazioni Provinciali Allevatori;
 - √ 3 rappresentanti delle Associazioni di categoria agricola;
 - √ 1 rappresentante di ogni Provincia;
 - ✓ 1 rappresentante del Centro per la Conservazione e la Gestione dei Grandi Carnivori.

Al Comitato potranno essere invitati a partecipare ulteriori soggetti appositamente individuati in merito a specifiche problematiche.

- Il Comitato verifica l'applicazione delle Disposizioni ed assume decisioni in merito in caso di controversie derivanti dall'applicazione delle stesse.
- 9) L'entità del Premio sarà determinata al termine della stagione di alpeggio in base alle richieste pervenute su proposta del Comitato Tecnico, nell'ambito dell'ammontare complessivo stabilito annualmente con Deliberazione della Giunta Regionale.
- 10) Sono stabiliti i seguenti coefficienti di calcolo:
- area di presenza stabile di grandi predatori = 1,2
- area di presenza saltuaria di grandi predatori = 1
- area di assenza di grandi predatori = 0,5



Tali aree saranno definite con apposito atto a seguito delle risultanze del monitoraggio invernale.

- 11) Il Premio potrà essere erogato agli allevatori che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 60 punti. L'ammontare del Premio per ciascun allevatore verrà stabilito sulla base del punteggio raggiunto, determinato in sede di rilevamento e dopo valutazione del Comitato Tecnico, e non potrà comunque superare il tetto massimo di Euro 5.000,00.
- 12) L'allevatore che ha richiesto l'erogazione del Premio deve facilitare il lavoro del veterinario e/o dell'operatore incaricato, nella compilazione della scheda di rilevamento e nella verifica delle voci ivi presenti.
- 13) I Premi saranno liquidati dall'Ente di gestione del Parco Naturale delle Alpi Marittime entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 14) Tutti gli allevatori devono essere in regola con le norme di Polizia Veterinaria.
- 15) La non osservanza delle prescrizioni stabilite dalle presenti Disposizioni e la falsità di quanto dichiarato dall'allevatore, comporta la revoca del Premio da parte del Comitato Tecnico di cui al punto 8) e trova applicazione ogni disposizione in materia di documentazione amministrativa. (D.P.R.445/2000).



ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO

	Impronditoro agricolo professionalo (IAD) (D. las mº00/04 ess) como ma dificada	
	Imprenditore agricolo professionale (IAP) (D. Igs. n°99/04, così come modificato dal D.Igs n°101/05) o pensionato con trattamento di IAP	4
	Non è un imprenditore agricolo professionale (IAP)	0
	Gregge: 100 <n<800 capi<="" td=""><td>3</td></n<800>	3
0	Gregge: >800 capi	2
Ę	Gregge: <100 capi	0
AE.	Struttura abitativa adeguata con luce ed acqua	0
<u> </u>	Struttura abitativa precaria senza luce e/o acqua	2
LE)	Assenza di struttura abitativa o utilizzo di ricovero di fortuna	3
AL	Presenza di una strada carrozzabile per raggiungere la struttura abitativa	0
ਠ o	Assenza di una strada carrozzabile per raggiungere la struttura abitativa	2
al A OL	N° stazzi: > 10/estate	6
O O	N° stazzi: 3≤N≤10	4
Ճ ₹	N° stazzi: <3/estate	1
벌	N° stazzi: 1/estate	0
A: PUNTEGGIO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO ED ALL'USO DEL PASCOLO	Produz. Allevamento: latte/formaggi/altro	2
AL US	Produz. Allevamento: solo carne	0
K 6	Collaborazioni con attività didattiche	1
ΈĄ	No collaborazioni	0
EL/	Nessuna sincronizzazione dei parti con nascite in alpeggio	0
8	Parti in alpeggio limitati (10%) / fattrici confinate allo stazzo	1
9	Efficiente sincronizzazione dei parti senza nascite in alpeggio	2
ËĞ	Gestione degli animali dopo il parto: Sl	3
Ē	Gestione degli animali dopo il parto: NO	0
Β.	Attuazione misura 214.6.2 "Sistemi pascolivi estensivi gestiti con Piano	
Ä	Pastorale Aziendale" del PSR 2007-2013: SI	2
	Attuazione misura 214.6.2 "Sistemi pascolivi estensivi gestiti con Piano	
	Pastorale Aziendale" del PSR 2007-2013: NO	0
	Assicurazione per smaltimento carcasse in alpeggio	3
	No assicurazione	0
	Aiuto strutturato (con contratto di lavoro; presenza di un familiare o di un socio	
0	che lavora in azienda e che è un imprenditore agricolo a titolo principale)	3
JTILIZZO DI NE	Aiuto familiare\saltuario	1
를	Nessun tipo di aiuto	0
	Presenza conduttore: continua e costante	13
B: PUNTEGGIO RELATIVO ALL'U SISTEMI DI PREVENZIO	Presenza conduttore: qualche assenza/settimana	7
	Presenza conduttore: solo nelle ore di pascolo, altrim. gregge in recinto Presenza conduttore: non sempre nelle ore di pascolo	5 3
	Presenza conduttore: 1 volta al giorno	1
	Presenza conduttore: 2/3 volte/settimana	0
GIC	Personale impiegato: 1 persona (tra cui il conduttore)/500 animali	11
reg Sis	Personale impiegato: 1 persona (tra cui il conduttore)/500 animali Personale impiegato: 1 persona (tra cui il conduttore)/800 animali	6
Z	Personale impiegato: solo conduttore/>800 animali	4
 <u>-</u>	Personale impiegato: solo stipendiato/500 animali	9
	i	_



Direzione Agricoltura

Personale impiegato: solo stipendiato/>800 animali	3
Attacchi nella stagione di pascolo: 0	10
Attacchi nella stagione di pascolo: <3; vittime < 6	5
Attacchi nella stagione di pascolo: <3; vittime > 6	2
Attacchi nella stagione di pascolo: >3	0
Recinzioni/ricoveri: usati sempre per tutta la stagione di alpeggio	14
Recinzioni/ricoveri: usati >90% stagione di alpeggio	8
Recinzioni/ricoveri: usati >50% stagione di alpeggio	3
Recinzioni/ricoveri: usati saltuariamente/non utilizzati	0
Animali fuori dal ricovero notturno: mai	6
Animali fuori dal ricovero notturno: raramente (2-3volte/estate)	2
Animali fuori dal ricovero notturno: a volte (2-3volte/mese)	1
Animali fuori dal ricovero notturno: spesso (2-3volte/settimana)	0
Efficacia ricoveri (elettrificaz., montaggio, N° moduli,ecc): certa	5
Efficacia ricoveri (elettrificaz., montaggio, N° moduli,ecc): non certa	2
Efficacia ricoveri (elettrificaz., montaggio, N° moduli,ecc): deficitaria	0
Cani da guardiania: >1/300 capi	11
Cani da guardiania: < 1/300 capi	5
Cani da guardiania: assenti	0
Cani da guardiania: pedigree, accoppiamenti programmati	3
Cani da guardiania: consanguinei/razze diverse	0
Cani da guardiania: efficienti, allevatore soddisfatto	11
Cani da guardiania: parzialmente efficienti	6
Cani da guardiania: inefficienti	3

Fattore di moltiplicazione legato all'areale di distribuzione dei grandi predatori (Coefficiente 1)

Ubicazione dell'alpeggio:

in area di presenza stabile di grandi predatori (core area)	1,2
in area di presenza temporanea di grandi predatori (area buffer)	1
in altre zone	0,5

Punteggio e coefficienti

I punteggi ottenuti saranno moltiplicati, al fine del calcolo della graduatoria finale, per i seguenti coefficienti (Coefficienti 2):

I punti fino a 60 punti	0
I punti da 61 a 70	0,6
I punti da 71 a 80	1,2
I punti da 81 a 90	2
I punti oltre 90	2,7



Calcolo

Sarà quindi utilizzata la seguente forma di calcolo:

Punti totali (PT) – 60 x Coefficienti 2(CF2) x Coefficiente 1 (CF1) = Punteggio finale (PF)

Calcolo coefficienti 2 (CF2)

"punti totali "= pt

"punti progressivi"=pg

se pt<60 pg=0

se 60<pt<71 pg=(pt-60)*0.6

se 70<pt<81 pg=(pt-60)*0.6+(pt-70)*0.6

se 80<pt<91 pg=(pt-60)*0.6+(pt-70)*0.6+(pt-80)*0.8

se pt<90 pg=(pt-60)*0.6+(pt-70)*0.6+(pt-80)*0.8+(pt-90)*0.7

Esempio:

PT 87 in area lupo:

 $87-60 = 27 (10+10+7) = (10 \times 0.6) + (10 \times 1.2) + (7 \times 2) = (6+12+14) = 32 * 1.2(CF1) = 36.4 PF$

L'assegnazione del punteggio avviene sulla base del rilevamento, delle risposte ottenute al questionario (riferimento domande specificato relativamente ad ogni punteggio) e di quanto visionato. Il punteggio raggiunto viene moltiplicato con il coefficiente per ottenere il punteggio finale valevole per la graduatoria.

Ripartizione del fondo

La somma disponibile per il fondo sarà divisa per la somma totale dei punti raggiunti da tutti i beneficiari. In tal modo sarà assegnata ad ogni punto valido per il computo un valore in euro.



Allegato C

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELLE PREDAZIONI DA LUPO AL BESTIAME DOMESTICO

INTRODUZIONE

Nel corso dei secoli l'uomo ha sperimentato una serie di opzioni per minimizzare le predazioni sul bestiame domestico. Tali sistemi variano in funzione della tipologia di pascolo, delle caratteristiche e del numero degli animali alpicanti, delle tecnologie a disposizione, ma sono anche, ovviamente, fortemente condizionati dalle capacità "tecniche", dai retaggi culturali e dalle conoscenze degli allevatori stessi. Benché sia pressoché impossibile azzerare i danni, lo scopo è quello di ridurre, per quanto possibile, sia il numero delle vittime che il numero degli attacchi durante la stagione di monticazione.

La ricolonizzazione spontanea da parte del lupo delle valli piemontesi ha costretto gli allevatori a modificare i sistemi di conduzione del gregge per far fronte al problema degli attacchi al bestiame monticante. Tale processo è tuttora in divenire ed il conflitto con la zootecnia di montagna, oltre a generare perdite e frustrazioni negli allevatori coinvolti, continua ad essere uno dei principali rischi per la conservazione del lupo sulle Alpi.

Prioritaria è quindi la messa a punto e la sperimentazione di azioni e di strategie per la coesistenza sul territorio delle attività zootecniche e del lupo.

Dall'esperienza acquisita durante questi anni di lavoro è fondamentale la presenza di mediatori culturali che conoscano le diverse realtà zootecniche locali, che riescano a mantenere un dialogo costante con gli allevatori e che conoscano l'attuale situazione dei danni provocati dal predatore al bestiame monticante. Solo così è possibile un coinvolgimento diretto degli allevatori in un processo finalizzato alla messa a punto e al miglioramento dei sistemi preventivi. Tale attività di mediazione fa si che le figure coinvolte a vario titolo nella zootecnia si sentano davvero partecipi garantendo che le soluzioni proposte siano vissute come il frutto di un tavolo di un lavoro intrapreso tra allevatori, Regione, enti locali ed associazioni di categoria. In tal modo si crea un sistema che si distingue nettamente dall'assistenzialismo cui troppo spesso si assiste nella zootecnia montana.



Direzione Agricoltura

A. Piano di difesa aziendale

Per ciascuna azienda in situazione critica (che ha subito predazioni o è a rischio di subirle in quanto in area con presenza stabile di lupo) viene effettuata, in collaborazione con l'allevatore diretto interessato, un'analisi dettagliata della tipologia di conduzione del bestiame (grado di sorveglianza diurno e notturno, eventuale utilizzo di sistemi di prevenzione), del tipo di pascolo (estensione, accessibilità...) e delle caratteristiche delle predazioni che ha subito (fascia oraria e localizzazione nell'area di pascolo degli attacchi, ubicazione del bestiame al momento della predazione...).

In tal modo vengono individuati e descritti i fattori critici e le relative misure di prevenzione necessarie nell'ambito del **Piano di difesa aziendale annuale**.

Il Piano di difesa aziendale dovrà prendere in considerazione le seguenti soluzioni tecniche, logistiche e gestionali, finalizzate alla riduzione degli attacchi:

- 1. La sorveglianza del gregge da parte del conduttore;
- 2. Il confinamento notturno degli animali;
- 3. I cani da guardiania;
- 4. I dissuasori acustici, visivi e luminosi;
- 5. La gestione coordinata delle greggi fra più soggetti;
- 6. La monticazione in altre zone, ove possibile;
- 7. Altre soluzioni tecniche e logistiche evidenziate a seconda delle circostanze;
- 8. Altri accorgimenti tecnici che si rendessero disponibili a seguito di adeguata sperimentazione.



Direzione Agricoltura

B. Assegnazioni e valutazioni

Le assegnazioni, in base alle disponibilità derivanti dal bilancio regionale, saranno stabilite in base ai seguenti parametri:

ZONIZZAZIONE: devono essere considerate come priorità:

- le zone di nuova colonizzazione (evidenziate a seguito del monitoraggio invernale ed estivo), in quanto sono le zone in cui i pastori sono totalmente impreparati e in cui si concentrano statisticamente il maggior numero di vittime nel primo e nel secondo anno di arrivo del predatore;
- le zone ad "alta intensità" di branchi e di lupi (evidenziate a seguito del monitoraggio invernale ed estivo).

DANNI SUBITI: devono essere considerati il numero di attacchi e di vittime nel triennio precedente.

RICHIESTE DEGLI ALLEVATORI: devono essere rilevate, tramite interviste dirette e questionari, ove possibili, i fabbisogni evidenziati dai singoli allevatori e alle necessità riscontrate negli anni precedenti.

VALUTAZIONE TECNICA: valutazione tecnica dei sistemi utili e utilizzabili alcuni per ogni alpeggio, a seconda della morfologia, del tipo di conduzione, del numero e del tipo di animali, dell'attività o meno di caseificazione, delle attitudini del pastore.



Direzione Agricoltura

C. Disamina delle soluzioni tecniche e gestionali di prevenzione

1. Sorveglianza del gregge da parte del conduttore

La permanenza continuativa dell'allevatore in alpeggio è il requisito fondamentale per garantire una corretta gestione degli animali ed un utilizzo razionale del pascolo.

Inoltre, la sorveglianza del gregge da parte del conduttore nelle ore di pascolo contribuisce alla riduzione delle predazioni e consente l'utilizzo di ulteriori sistemi di prevenzione (confinamento notturno del gregge, cani da guardiania...).

OBBIETTIVI CONCRETI

MISURA A

<u>Promuovere e sostenere la permanenza continuativa dell'allevatore in alpeggio</u>

- 1) Individuazione di eventuali carenze strutturali e di eventuali problematiche logistiche.
- 2) Realizzazione, anche in collaborazione con i diversi Enti territoriali interessati (Province, Comunità Montane, Comuni, opportuni interventi per risolvere le problematiche evidenziate (strade, sentieri, ricoveri, ecc.)

MISURA B

Promuovere e sostenere la sorveglianza del gregge da parte del conduttore nelle ore di pascolo

- 1) Promuovere l'assunzione di un aiuto pastore stagionale.
- 2) Verificare la possibilità di utilizzare studenti delle scuole di pastorizia in stage estivi.
- 3) Nel caso di greggi di dimensioni tali da rendere antieconomico la sorveglianza del gregge da parte del conduttore, si cercherà di incentivare l'associazionismo, tramite supporto tecnico, logistico ed economico.

2. Confinamento notturno degli animali

Il confinamento notturno del gregge è indispensabile per proteggere gli animali durante la notte, quando è minore la sorveglianza da parte dell'allevatore ed è più alto il rischio di predazione da lupo.

Sulle Alpi piemontesi per il confinamento del gregge vengono utilizzate quasi esclusivamente Criteri per la formulazione del Piano regionale per la prevenzione delle predazioni da lupo al bestiame domestico



Direzione Agricoltura

recinzioni elettrificate mobili, che consento di confinare anche greggi numerose e di spostare il recinto nelle diverse zone di pascolo.

Tali recinzioni, dai dati derivanti dal monitoraggio dei danni al bestiame domestico, risultano efficaci nel proteggere il gregge durante la notte.

Infatti solo una percentuale molto bassa delle predazioni che si verificano annualmente avviene su animali confinati in recinti elettrici, e nella maggioranza di questi casi si è trattato di recinzioni non elettrificate o non correttamente montate che sono state abbattute dagli ovicaprini impauriti.

Sono reperibili sul mercato diverse tipologie di recinzione; le maggiori differenze riguardano l'altezza della rete stessa, la modalità di elettrificazione, la tipologia dei pali utilizzati per il sostegno, lo spessore ed il sistema di congiunzione tra le varie maglie che le compongono.

Nell'abito del Progetto Lupo Piemonte si sono sperimentati diverse tipologie di recinzioni elettrificate. In particolare è stata sperimentate una recinzione ideata in collaborazione con allevatori ed aziende del settore caratterizzata da un elettrificatore potenziato ricaricabile con pannello solare, da reti di altezza maggiore (1,50 m) e da paletti più robusti rispetto a quelli che vengono abitualmente utilizzati.

La scelta di un modello piuttosto che di un altro risponde in larga misura alle esigenze gestionali dell'allevamento: in caso di pascolo vagante in cui sono previsti continui spostamenti viene in genere privilegiata una recinzione bassa, leggera e maneggevole; in caso di pascolo più stanziale può essere preferibile una recinzione più stabile e solida con un elettrificatore più potente per dissuadere il bestiame a pascolare in luoghi considerati vietati o pericolosi (creste, strade, coltivazioni in atto).

OBBIETTIVI CONCRETI

MISURA A

Promuovere e sostenere il confinamento notturno degli animali

- 1) Utilizzazione di recinzioni elettrificate;
- 2) Realizzazione di alcune sperimentazioni per nuove tipologie di recinzioni elettrificate.

3. Cani da guardiania

L'utilizzo dei cani da protezione, rappresenta uno dei metodi più efficaci per ridurre i danni da



Direzione Agricoltura

predatori e costituisce da sempre una pratica costante nelle realtà in cui l'allevamento convive con i grandi predatori.

Gli allevatori piemontesi non erano tradizionalmente avvezzi al loro utilizzo; dopo il ritorno del lupo alcuni pastori avevano autonomamente sperimentato l'inserimento dei cani nelle greggi, ma si erano scontrati con notevoli difficoltà, quali l'istinto predatorio dei cani verso gli agnelli, uno scarso legame con le pecore e l'alta aggressività nei confronti dei turisti.

La piena funzionalità e la corretta integrazione del cane da guardiania nel contesto zootecnico implicano la messa in opera di condizioni e procedure non semplici.

E' necessario possedere un buon livello di conoscenze sul comportamento canino, ed effettuare un controllo attento e costante soprattutto durante le fasi critiche di selezione, allevamento, crescita ed inserimento del cane nel gregge; la funzionalità di tale metodo dipende da fattori di diversa natura (le caratteristiche genetiche del cane, le condizioni sociali e ambientali di allevamento, la tipologia di gestione del gregge, le zone di pascolo...).

Soprattutto nelle aree in cui gli allevatori non sono più culturalmente affini al cane da protezione del gregge è necessario prevedere appositi programmi a medio lungo-termine per assistere gli allevatori nell'utilizzo di tali cani.

In tale prospettiva ha avuto inizio nel 2004, in Provincia di Torino, il progetto pilota promosso dal Parco Naturale Orsiera Rocciavrè per l'integrazione dei cani da guardiania presso greggi alpeggianti nel territorio dell'area protetta.

Nel 2005 tale progetto è proseguito e, alla luce dei risultati che si erano ottenuti, è stato esteso dapprima a tutto il territorio provinciale e, successivamente, a tutto il territorio regionale come azione di prevenzione nell'ambito del Progetto Lupo Piemonte.

Nel 2006, poiché l'Ente di gestione del Parco Orsiera Rocciavrè ha svolto fin dagli esordi un ruolo significativo nella promozione e nella sperimentazione dei cani da guardiania, nonché ha avviato uno specifico programma per l'allevamento, la selezione e la riproduzione di tali cani, è stato individuato come "Centro di referenza regionale per i cani da guardiania", nell'ambito del "Centro per la conservazione e la gestione dei grandi carnivori".

Sebbene sia complesso quantificare l'efficacia di questi cani negli alpeggi che in passato erano stati cronicamente interessati da attacchi a seguito dell'introduzione dei cani da guardiania, si è registrata una consistente diminuzione sia del numero di vittime, sia del numero di eventi



Direzione Agricoltura

predatori.

Gli allevatori ritengono che i cani siano utili per contrastare non solo attacchi ad opera di lupi, ma anche da parte di cani vaganti, volpi, corvidi e rapaci, nonché come deterrente contro i furti di bestiame, quando effettuano il pascolo vagante in pianura.

In diverse occasioni gli allevatori stessi hanno assistito ad un tentativo di attacco al gregge da parte di lupi che è stato prontamente sventato dai cani.

Alla luce degli ottimi risultati conseguiti diverse nuove aziende hanno richiesto di aderire al progetto e manifestato interesse ad utilizzare i cani da guardiania.

La diffusione di questi cani può creare dei problemi con altri fruitori della montagna (si sono registrati alcuni casi di morsicature da parte di cani da guardiania non provenienti dal circuito del progetto).

Per evitare che una diffusione "non controllata" dei cani da guardiania possa creare nuovi problemi di carattere ecologico, sociale e gestionale è necessario proseguire nel progetto per l'integrazione pastorale dei cani da guardiania.

OBBIETTIVI CONCRETI

MISURA A

Creazione di Centro regionale per la selezione e l'allevamento dei cani da protezione

- 1) Individuazione di una sede e di un soggetto istituzionale idoneo, deputato ad assicurare la logistica e il coordinamento.
- 2) Reperimento di nuove linee di riproduttori.
- 3) Selezione dei riproduttori mediante valutazioni attitudinali e indagini preliminari volte ad accertare l'esenzione dei cani dalle principali patologie ereditarie.
- 4) Monitoraggio riproduttivo:
- Monitoraggio e controllo dell'attività riproduttiva (accoppiamenti programmati);
 - Gestione delle cucciolate e dei soggetti da destinare alla riproduzione.

MISURA B



Direzione Agricoltura

Individuazione di soggetti, in preferenza allevatori, che posseggono buoni cani da protezione già operativi, con cui collaborare per la riproduzione dei cani e l'allevamento di nuovi cuccioli.

MISURA C

Inserimento dei cani nelle aziende:

- 1) Individuazione, tra gli allevatori che monticano nelle aree piemontesi a più alto rischio di predazione da lupo, i soggetti disponibili a partecipare al progetto. Tali allevatori dovranno inoltre presentare condizioni idonee (numero di capi monticanti, tipologia di conduzione del bestiame...) per l'utilizzo di cani da guardiania.
- 2) Reperimento di cani da guardiania che presentino idonee caratteristiche comportamentali ed esenzione da patologie ereditarie, che provengano da riproduttori selezionati per la loro funzione di difesa delle greggi.
- 3) Assistenza agli allevatori che partecipano al Progetto durante la "delicata" fase di inserimento dei cani nel gregge mediante:
 - riunioni preliminari con gli allevatori per istruirli circa le caratteristiche, le modalità di inserimento e di addestramento di tali cani;
 - sopralluoghi presso tali allevatori allo scopo di visionare il procedere della fase di inserimento. Verrà fornito supporto tecnico per risolvere eventuali problemi di gestione e di addestramento dei cani;
 - fornire reperibilità all'allevatore in caso di problemi comportamentali.

4) Assistenza veterinaria:

- -per le prestazioni veterinarie di routine ai cani (esami coprologici, sverminazione,



Direzione Agricoltura

vaccinazioni, sterilizzazioni, microchip);

- per le urgenze sanitarie.

MISURA C

Valutazione attitudinale dei soggetti

1) Formulazione di un protocollo per la valutazione attitudinale dei cani da protezione delle greggi: determinare l'attitudine dei soggetti impiegati nel progetto sulla base dell'etogramma specie-specifico che è stato già appositamente compilato per tali cani.

MISURA D

Corretta informazione dei turisti

- 1) Provvedere a una corretta informazione dei turisti circa la presenza di tali cani, delle loro caratteristiche etologiche e riguardo al comportamento da seguire per evitare possibili aggressioni. Tale opera di informazione sarà sviluppata mediante:
 - depliants informativi;
 - cartelli posti all'inizio dei sentieri;
 - incontri informativi.

MISURA E

Censimento regionale dei cani da guardiania presenti negli alpeggi.

4. Dissuasori acustici, visivi e luminosi

I dissuasori acustici, visivi e luminosi possono essere utilizzati in modo puntuale per interrompere la cronicità di attacco in alcuni allevamenti. E' riportato in bibliografia che un loro utilizzo continuativo può fare sì che i lupi si adattino, rendendo così inefficaci tali sistemi.

OBBIETTIVI CONCRETI

MISURA A



Direzione Agricoltura

Sperimentare l'utilizzo alcuni dissuasori visivi (fladry) e sonori e luminosi; sperimentarne l'efficacia in diverse circostanze.

5. Gestione coordinata delle greggi fra più soggetti

Come già evidenziato al punto 1, la custodia continua delle greggi è una componente importante per limitare o evitare le predazioni al bestiame.

La cooperazione fra più pastori consente un'adeguata sorveglianza delle greggi ed impedisce, nel caso dell'assentarsi di una persona, di lasciare totalmente incustodito il gregge.

In alcuni casi la collaborazione consente anche di avere a disposizione più superficie pascoliva in cui spostare (e gestire) gli animali, tenuti in consociazione.

OBBIETTIVI CONCRETI

MISURA A

<u>Favorire</u>, ove possibile, eventuali accorpamenti di greggi, collaborazioni fra pastori, gestione in <u>comune dei pascoli, in modo temporaneo o permanente</u>.

6. La monticazione in altre zone, ove possibile

Se la situazione logistica e la disponibilità di pascoli lo consente, il Piano aziendale dovrà valutare anche la possibilità di variare la zona di monticazione (temporaneamente, definitivamente o per parte della stagione di alpeggio).

OBBIETTIVI CONCRETI

MISURA A

<u>Favorire</u>, ove possibile, eventuali affitti di alpeggi, accorpamenti, traslocazioni di greggi, in modo temporaneo o permanente.



Direzione Agricoltura

7. Altre soluzioni tecniche, logistiche e gestionali evidenziate a seconda delle circostanze

Il Piano aziendale potrà valutare anche soluzioni diverse previste dalle soluzioni tecniche, logistiche e gestionali, finalizzate alla riduzione degli attacchi individuate nei precedenti paragrafi.

OBBIETTIVI CONCRETI

MISURA A

Sperimentare l'utilizzo di nuove tecniche e tecnologie per la difesa dei greggi e la dissuasione delle predazioni.

8. Altri accorgimenti tecnici che si rendessero disponibili a seguito di adeguata sperimentazione

Il Piano aziendale potrà valutare anche soluzioni diverse dalle soluzioni tecniche, logistiche e gestionali, finalizzate alla riduzione degli attacchi, individuate nei precedenti paragrafi qualora si rendessero disponibili nuovi accorgimenti tecnici a seguito di adeguata sperimentazione.